

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 13 giugno

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

La **85esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla compilazione del nuovo **esterometro** nei casi di **acquisti dall'estero**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono stati analizzati gli **oneri documentali previsti in caso di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, l’attenzione si è focalizzata sull’**interposizione reale e fittizia in ambito tributario**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI IN LEASING: DICITURA DA APPORRE SU TUTTE LE FATTURE?

2. CONTRIBUTO SETTORE HO.RE.CA.: COME QUANTIFICARE IL RISULTATO ECONOMICO?

1. ACQUISTI DALL'ESTERO E AUTOFATTURA. MOMENTO RILEVANTE AI FINI IVA

10

Quale dicitura per gli acquisti di beni strumentali nel 2022?

Può indicare gli estremi corretti della dicitura per acquisto beni strumentali effettuati nel 2022? È la stessa applicata per investimenti effettuati nel 2021 giusto?

ST. C. SRL

Si conferma che la dicitura è sempre la stessa, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2025 (ovvero fino al 30.06.2026 con “prenotazione”).

Pare tuttavia opportuno richiamare anche i nuovi commi introdotti dall’articolo 1, comma 44, L. 234/2021, ragion per cui la nuova dicitura potrebbe essere la seguente: *“Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, Legge 178/2020”*.

9

Dicitura credito d’imposta beni strumentali su fattura cartacea: modalità di conservazione

In caso di regolarizzazione della fattura con apposizione della dicitura con scritta indelebile è sufficiente conservare la copia cartacea in un faldone oppure deve essere conservata in modalità elettronica sostitutiva?

G. SRL

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito delle risposte ad istanza di interpello n. 438 e 439/2020, in relazione alle fatture elettroniche ricevute a fronte di beni strumentali nuovi agevolabili acquistati, il beneficiario, in alternativa, può:

- *“stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto Iva);*
- *o realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite Sdl, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa - inviare tale documento allo Sdl, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”.*

Per amor del vero, va evidenziato che l'articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973, richiamato nelle citate risposte, è una norma ormai abrogata che, tra l'altro, anche in passato, non rinviava all'articolo 39 del Decreto Iva.

La circostanza, però, che la risposta ad interpello riporti il rinvio al "medesimo" decreto Iva, induce a pensare che, in effetti, il richiamo che l'Agenzia delle entrate voleva fornire era al D.P.R. 633/1972 (ovvero al Decreto Iva).

In forza del richiamato articolo 39 D.P.R. 633/1972 (appunto, il Decreto Iva), "*I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*" (questa volta, invece, deve essere ritenuto corretto il rinvio al D.P.R. 600/1973, che impone la conservazione "fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta").

Ciò premesso, può ritenersi che le fatture possano essere conservati "nel faldone", sebbene nel rispetto delle norme appena richiamate.

8

Termini per la presentazione della dichiarazione integrativa Iva: è corretta l'interpretazione delle Entrate?

La norma fa però riferimento all'articolo 57 e non al comma 1 in modo specifico: è possibile che l'Agenzia interpreti le norme sempre a proprio favore?

R.C.

Con la risposta all'istanza di interpello n. 328/2022 l'Agenzia delle entrate ha ricordato che è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 D.P.R. 633/1972 (ovvero entro i termini per gli accertamenti).

Nella risposta si ritiene inoltre che "il rinvio ai «termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» ad opera del comma 6-bis dell'articolo 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 - con riferimento alle tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini Iva - non possa che far riferimento ai termini "ordinari" disciplinati dal comma 1 dell'articolo 57".

In effetti questa interpretazione non risulta perfettamente aderente alla lettera della norma, ma pare pienamente condivisibile, in quanto conclusioni diverse avrebbero prestato il fianco a strumentalizzazioni da parte dei contribuenti.

7

Nuovo esterometro: profili sanzionatori

In caso di mancato invio del nuovo esterometro le sanzioni sono le stesse previste per le fatture elettroniche non trasmesse tramite SDI?

F.P.O.

No, in quanto, sebbene le modalità di trasmissione, dal 1° luglio, saranno le stesse, esterometro e fatturazione elettronica restano adempimenti ben distinti.

Nello specifico caso dell'esterometro, l'articolo 1, comma 1104, L. 178/2020, nel prevedere le nuove modalità di trasmissione dei dati, ha previsto anche un nuovo regime sanzionatorio, in forza del quale, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili (e non più 1.000 per ciascun trimestre).

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il Decreto fiscale, nel differire i termini per le nuove modalità di trasmissione non ha spostato in avanti anche la data di decorrenza del nuovo regime sanzionatorio che trova quindi applicazione già dal gennaio di quest'anno.

6

Dicitura solo sui documenti relativi all'acquisizione del bene agevolato

L'obbligo di dicitura previsto dal comma 1062 della Legge 178/2020 a pena di revoca del beneficio è previsto anche sulla documentazione tecnica atta a dimostrare i requisiti tecnologici e di interconnessione del bene 4.0?

G.A.

Il comma 1062 dell'articolo 1 L. 178/2020 impone, a carico dei beneficiari del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, la conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini dei successivi controlli.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere “*l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter*”.

Il comma citato non fornisce un'elenco né a titolo esemplificativo né, tantomeno, a carattere esaustivo, degli “*altri documenti*” a cui è necessario apporre il riferimento alla normativa, pena la revoca dell'agevolazione in sede di controllo.

Tuttavia la recente risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello 270/2022 conferma l'obbligo di dicitura sul documento di trasporto in quanto assolve la funzione di certificare l'avvenuta consegna del bene ed esclude, invece, tale onere per il verbale di collaudo.

Tale interpretazione circoscrive l'obbligo di dicitura ai documenti atti ad attestare l'acquisizione del bene agevolato nonché l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi.

Pertanto si ritiene che i documenti di natura tecnica, atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti tecnologici e di interconnessione, qualora riferibili univocamente al bene agevolato, non siano soggetti all'obbligo di dicitura analogamente al verbale di collaudo.

5

Interposizione fittizia e accertamento delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, accertato un caso di interposizione fittizia, ha notificato un atto impositivo al soggetto interposto, accertando ex articolo 37 comma 3 DPR 600/1973 maggiori redditi in capo allo stesso. È corretto?

L.G.

L'articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 può essere invocato unicamente per riprendere a tassazione nei confronti dell'interponente i redditi di cui sia titolare apparente il soggetto interposto ma non per accertare eventuali responsabilità di quest'ultimo (Cassazione sentenza n. 26414 del 19.10.2018).

4

Agevolazioni in materia di imposta di registro e ipocatastale per le imprese costruttrici: è possibile il ravvedimento?

Nel caso della mancata valorizzazione non si potrebbe fare ravvedimento?

D.P.

Nell'ambito della risposta all'istanza di interpello n. 324/2022 è stato analizzato il caso di una società che, avendo acquistato un intero fabbricato nel 2020, applicando imposte di registro e catastali in misura fissa ai sensi dell'articolo 7 D.L. 34/2019, lo ha rivenduto senza effettuare interventi di valorizzazione.

Nell'istanza il contribuente prospetta la possibilità di effettuare il ravvedimento, ma l'Agenzia delle entrate pare concentrarsi esclusivamente sull'applicazione delle sanzioni in misura integrale.

Nonostante i chiarimenti offerti dalle Entrate deve tuttavia ritenersi che, in ossequio alla disciplina ordinaria, sia comunque possibile beneficiare del ravvedimento operoso.

3

Investimenti in beni strumentali in leasing: dicitura da apporre su tutte le fatture?

Investimenti e dicitura sui documenti: in caso di investimento in leasing, la dicitura va apposta su tutte le fatture di acquisto, per tutta la durata del leasing?

TS

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, la specifica dicitura va apposta sulle "fatture e agli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati".

Con riferimento ai canoni di leasing si è pronunciata l'Agenzia delle entrate nell'ambito della risposta all'istanza di interpello n. 439/2020, subordinando i benefici alla "previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall'istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing" (nello specifico, nell'istanza è stato chiarito che la dicitura risultava mancante sia sul contratto che sulla prima fattura).

Alla luce di quanto esposto, pertanto, anche le fatture periodiche relative ai singoli canoni di leasing devono riportare la dicitura prevista dalla legge a pena di decadenza (restando comunque salva la possibilità di integrazione).

2

Contributo settore HO.RE.CA.: come quantificare il risultato economico?

In merito al contributo settore HO.RE.CA. per peggioramento del risultato economico d'esercizio si intende l'utile risultante dal bilancio al 31/12 oppure dal quadro di reddito RF60/RG28?

TS

Come chiariscono le istruzioni, al fine di determinare correttamente i risultati economici di esercizio relativi ai periodi di imposta 2019 e 2020 (o 2018 e 2019 per esercizi non coincidenti con l'anno solare), necessari per la verifica del peggioramento di almeno il 30%, occorre fare riferimento alle tabelle indicate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 04.09.2021, in cui sono indicati i righi delle dichiarazioni dei redditi da prendere in considerazione.

Rinviano al richiamato Allegato per tutte le necessarie precisazioni, si ricorda, ad esempio, che, con riferimento alle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2020, modello Redditi PF, assume rilievo il rigo RF63, col.1 (in caso di contabilità ordinaria) o il rigo RG31, col. 1 (in caso di contabilità semplificata).

1

Acquisti dall'estero e autofattura. Momento rilevante ai fini Iva

Nel caso di emissione di autofattura per un acquisto dall'estero, la data rilevante ai fini della determinazione dell'Iva è quella di ricezione del documento estero o quella (di certo successiva e del mese successivo) di arrivo dell'autofattura?

T.S.

In caso di acquisti da soggetti Ue, il cessionario/committente deve annotare le fatture ricevute (e appositamente integrate) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente.

Nel caso di acquisti da soggetti extra Ue, invece, il cessionario/committente nazionale è tenuto ad emettere l'autofattura entro termini che sono legati al momento di effettuazione dell'operazione e non a quello di ricezione del documento.

Al fine di poter correttamente individuare il momento di effettuazione dell'operazione può essere possibile far riferimento alla data di consegna/spedizione, nel caso di beni mobili, o alla data di stipula dell'atto, per i beni immobili.

Con specifico riferimento, invece, alle prestazioni di servizi generiche, assumono rilievo l'ultimazione del servizio o la maturazione dei corrispettivi; momenti che possono risultare di non agevole applicazione, non essendo sempre oggettivamente verificabili. Si pensi, ad

esempio, a caso del prestatore e del committente che non hanno la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione, oppure ai casi in cui i corrispettivi sono legati ad elementi ancora non conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione. Per questo motivo l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto extracomunitario si deve, comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest'ultimo emesso, volto a certificare l'operazione resa, sia indice dell'ultimazione dell'operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell'autofattura da parte del committente nazionale (circolare AdE 16/E/2013).

Alla luce di tutto quanto finora esposto:

- se il contribuente intende emettere direttamente l'autofattura elettronica, dovrà trasmetterla entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (da individuare secondo i criteri prima individuati), senza dover ulteriormente trasmettere alcun dato, tramite lo Sdi, per l'invio dell'esterometro,
- se il contribuente intende emettere l'autofattura in formato analogico (che si ritiene comunque ancora ammessa), dovrà inviare i dati delle operazioni transfrontaliere entro il 15esimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione.

In ogni caso l'operazione dovrà essere annotata nel registro Iva delle vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, D.P.R. 633/1972 (“*Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese*”).

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



COMMUNITY